



Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02671

Atto n. 4-02671

Pubblicato il 19 dicembre 2019, nella seduta n. 178

PETRENGA , CALANDRINI , CIRIANI , IANNONE , LA PIETRA - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute. -

Premesso che:

la bufala mediterranea italiana è da considerare patrimonio zootecnico nazionale ed è tutelata, in particolare, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 292;

l'intera filiera bufalina, da tutti riconosciuta come un comparto produttivo strategico per l'alta qualità delle produzioni del latte e della mozzarella di bufala campana DOP, è riconosciuta a livello europeo e nazionale ed è regolamentata da un rigoroso disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (regolamento (CE) n. 1107/96, decreto ministeriale 18 settembre 2003) e determina un giro di affari di 1.218 milioni di euro annui (fonte SVIMEZ 2019);

nella provincia di Caserta viene allevato il 60 per cento del bestiame bufalino nazionale, con un impegno occupazionale diretto di oltre 40.000 addetti oltre all'indotto, tanto che lo studio SVIMEZ sull'impatto socio-economico della filiera bufalina presentato alla Borsa di Milano il 20 giugno 2019 ha concluso che "la Mozzarella di Bufala Campana Dop corre alla stessa velocità di un brand premium del settore automobilistico, generando un giro di affari di 1 miliardo e 218 milioni di euro";

considerato che:

nell'intero territorio esiste una vera e propria emergenza per i bufali casertani: dal 2018 ad oggi, infatti, sono circa 33.000 i capi di bufala mediterranea italiana abbattuti perché dichiarati sospetti d'infezione all'esito degli esami di laboratorio esperiti dall'Istituto zooprofilattico sperimentale che, insieme agli uffici della Regione Campania e della ASL Caserta, non consente (anzi si oppone, a quanto risulta agli interroganti) la presenza di tecnici e periti di parte nominati dagli allevatori che vogliono verificare l'esattezza delle analisi e delle procedure adottate;

il tasso d'infezione della brucellosi dei bufali casertani ha raggiunto il 10 per cento, e la Regione Campania, pertanto, con la DGR n. 207/2019 non consente l'applicazione del regolamento (CE) n. 1226/2002 che prevede uno specifico accertamento suppletivo con l'uso del "test IDT Aviare" per scongiurare l'abbattimento di falsi positivi al test dell'IDT bovis, ma utilizza un test registrato per i bovini che non è validato-registrato per l'uso nel bufalo mediterraneo, ovvero il test ?-interferone sul sangue dei bufali (della specie *Bubalus bubalis*) del kit diagnostico "Bovigam" che non solo non è validato-registrato per l'uso nel bufalo mediterraneo, ma non è neanche previsto dal manuale delle prove diagnostiche dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE);

i sindaci dei comuni casertani di Santa Maria La Fossa, Castel Volturno, Grazzanise, dell'Unione comuni Caserta Sud-Ovest e della provincia di Salerno di Capaccio-Paestum, Albanella ed Altavilla Silentina, già nell'audizione del 10 aprile 2019 presso la 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, hanno richiesto l'intervento urgente degli alti livelli istituzionali nazionali e regionali affinché vengano previste immediatamente nuove e specifiche misure e procedure diagnostiche per i bufali, al fine di scongiurare i falsi positivi e l'abbattimento di bufali sani, altresì proteggendo il bestiame dall'infezione riattivando la profilassi vaccinale contro la brucellosi dei bufali già autorizzata dalla UE, dal Ministero e dalla Regione Campania e regolarmente effettuata su base volontaria fin dall'anno 2008 a tutto il 2013;

costoro hanno chiesto formalmente al Governo di intervenire tempestivamente per l'individuazione e adozione di nuove e più corrette procedure per l'identificazione certa di capi realmente ammalati di brucellosi o di tubercolosi per la maggiore tutela della bufala mediterranea italiana, in applicazione della normativa, nazionale e europea, vigente in materia;

dal 14 dicembre 2019 si applica il regolamento (UE) n. 625/2017 che, in esecuzione dell'art. 6, paragrafo 3, della CEDU, all'art. 35 "Controperizia", sancisce il fondamentale diritto alla difesa ed al contraddittorio, su richiesta di parte, per gli allevatori della UE, per evitare errori di procedure e di analisi durante i controlli ufficiali del bestiame da parte delle ASL e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, per brucellosi, leucosi e tubercolosi;

per quanto risulta agli interroganti, il 21 novembre 2019 il direttore generale del Ministero della salute, dottor Silvio Borrello, su richiesta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale prima e degli uffici della Regione Campania poi, avrebbe espresso parere negativo sull'applicazione dell'art. 35 del

regolamento (UE) n. 625/2017, adducendo pretestuose motivazioni, e avrebbe stabilito che non è applicabile alle altre attività ufficiali inerenti ai piani di eradicazione, controllo e sorveglianza delle malattie animali, bloccando, di fatto, con un semplice parere l'applicazione di una normativa europea, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se e quando intendano intervenire, in modo tempestivo, per assicurare la maggiore tutela del patrimonio zootecnico nazionale della bufala mediterranea italiana, in applicazione della normativa nazionale e europea, garantendo, in particolare, l'uso dei vaccini contro la brucellosi (da utilizzare nelle province a rischio e su base volontaria da parte degli allevatori);

se e quando intendano porre in essere misure volte a evitare abbattimenti indiscriminati di bufala mediterranea italiana nella provincia di Caserta, considerato che le attività di verifica e profilassi per brucellosi e tubercolosi (stabilite dalla Regione Campania con la delibera n. 207 del 25 maggio 2019) danno luogo a falsi positivi e non seguono le procedure previste dal regolamento (CE) n. 1226/2002, dal regolamento (UE) n. 429/2016, dal regolamento (CE) n. 852/2004 e dall'OIE per i bufali italiani, tanto più che per la tubercolosi non viene effettuata la diagnosi differenziale con il *test* IDT Aviare, nonostante negli allevamenti siano presenti numerosi uccelli portatori di TBC aviaria non nociva per il bestiame e l'uomo;

quali misure di competenza intendano adottare per assicurare l'applicazione del regolamento (UE) n. 625/2017.